

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il cliente afferma di aver sottoscritto in data 27 maggio 2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio da rimborsare in 120 rate mensili di importo pari a € 127,00 ciascuna. Riferisce che l'accordo è stato estinto anticipatamente nel giugno 2024. In relazione a detto contratto, non sarebbero stati restituiti gli oneri in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*. Fa presente di aver esperito infruttuosamente reclamo nel settembre 2025. Chiede quindi la restituzione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 1.238,28, oltre alla restituzione delle eventuali quote versate in eccedenza, nonché il pagamento degli interessi legali, il riconoscimento delle spese di assistenza tecnica quantificate in € 200,00 e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma quanto segue. In via meramente conciliativa, l'intermediario reitera l'offerta di restituzione dell'importo di € 239,36 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo ma rifiutata dal cliente. L'intermediario sostiene che nel

contratto, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'articolo 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, e le spese di intermediazione, che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. L'intermediario afferma che le uniche voci oggetto di rimborso sono gli interessi nominali. L'intermediario richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, che nel richiamare la sentenza Lexitor denota che nella normativa europea relativa al credito immobiliare sia previsto un sistema di tutela rafforzato al consumatore mediante il documento PIES, che obbliga il finanziatore all'elencazione e definizione della natura up-front o recurring dei costi applicati. L'intermediario osserva che diversamente la direttiva europea sul credito al consumo prevede l'obbligo per i finanziatori di emettere il SECCI, documento che prevede genericamente l'elencazione dei costi senza fornire differenziazione e descrizione sulla natura degli stessi. L'intermediario deduce che dalla lettura delle due pronunce traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine ma il livello di trasparenza che ogni contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive. L'intermediario sostiene che si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria che negli anni ha obbligato gli intermediari a distinguere tra costi up front e recurring. L'intermediario afferma che il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti up front. L'intermediario conclude che nel caso di specie il rimborso non sia dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come up front. L'intermediario sostiene inoltre che le spese di intermediazione sono state versate ad un soggetto terzo, precisamente all'agente intervenuto per la stipula del contratto, e che pertanto l'intermediario sarebbe privo di legittimazione passiva quanto alla domanda di ripetizione delle spese di intermediazione.

DIRITTO

La controversia riguarda la richiesta di restituzione di oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Il contratto è stato stipulato il 27 maggio 2020, anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, avvenuta il 25 luglio 2021. Pertanto, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel rispetto del diritto dell'Unione europea come interpretato dalle

pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla sentenza Lexitor e confermati dalla giurisprudenza di questo Arbitro.

Secondo i criteri consolidati dell'Arbitro Bancario Finanziario, confermati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi istantanei o up front, escluse le imposte. Per i costi recurring, ovvero ricorrenti, si applica il criterio di proporzionalità lineare, mentre per i costi up front il criterio di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, cosiddetta curva degli interessi, salva diversa previsione pattizia.

Il finanziamento risulta estinto il 30 giugno 2024 alla scadenza della rata n. 48 su 120 rate complessive. In ordine alla qualificazione degli oneri, le commissioni di gestione pratica, pari a € 480,00, avendo natura recurring, sono rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis. Le spese di istruttoria, pari a € 396,00, e le spese di intermediazione, pari a € 702,00, avendo natura up front, sono rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi. Si osserva peraltro che dalle spese di istruttoria devono essere dedotti gli oneri erariali obbligatori per legge sul contratto di finanziamento, pari a € 16,00, in quanto imposte non rimborsabili ai sensi dell'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario.

In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria degli oneri di intermediazione, affermando di aver versato tali oneri ad un agente in attività finanziaria intervenuto nella sottoscrizione del contratto. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, in base al quale tutti i costi up front, compresi i costi di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, sottolineando come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori, e i relativi costi, non devono gravare sul cliente. Secondo il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6816 del 2018, relativamente alla domanda di restituzione dei costi non maturati e relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente. Ne consegue che è tenuto alla restituzione chi ha ricevuto il pagamento da cui è sorto l'effetto estintivo, ossia l'intermediario convenuto che ha emesso il conteggio estintivo. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve pertanto essere respinta.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 11.573,68	TAN	5,742%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	127,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,85%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria al netto degli oneri erariali				600,00	Upfront	38,85%	233,10	0,00	233,10
spese di intermediazione				1.447,80	Upfront	38,85%	562,48	0,00	562,48
Totale				2.047,80					795,58

L'importo indicato, pari a € 795,58, da arrotondare a € 796,00 in caso di accoglimento, è inferiore a quanto richiesto dal cliente (€ 1.238,28), che ha calcolato tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis e non ha scomputato gli oneri erariali dalle spese di istruttoria.

In ordine alla domanda generica di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, si rileva che tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui il cliente chiede rimborso, secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova, determina il rigetto della richiesta di rimborso.

Quanto alla domanda di pagamento degli interessi legali, in applicazione dei criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304 del 2013, gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo fino al saldo effettivo.

In ordine alla domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 200,00, si osserva che tale richiesta non era stata formulata in sede di reclamo. Secondo il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4580 del 2025, le spese legali sono ammissibili unicamente in presenza di condotta gravemente impropria dell'intermediario. Nel caso di specie non risultano elementi in grado di configurare un simile profilo. La domanda di refusione delle spese legali deve pertanto essere respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 796,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE